

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALCAMONICA

Determinazione n. 130 del 20/02/2023

OGGETTO: Indagine di mercato con richiesta di preventivo finalizzata all'affidamento diretto, ai sensi dell'art.1 co.2 del DL n.76/2020 e smi, della fornitura di "Reagenti per determinazione Albumina Glicata su siero, per un periodo di 48 mesi, rinnovabili per ulteriori 12 mesi".
CIG 9667947241

**ADOTTATA DAL DIRIGENTE RESPONSABILE
SC GESTIONE ACQUISTI (PROVVEDITORATO-ECONOMATO)
AI SENSI DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE
ASST DELLA VALCAMONICA
N.826 DEL 22.12.2022**

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

PREMESSO che:

- il Servizio Laboratorio Analisi, su richiesta dei Reparti interessati, necessita della fornitura di “Test per la determinazione dell’Albumina Glicata”;

PRECISATO che:

- i test richiesti dovranno essere processati su strumentazioni già presenti nei locali del Laboratorio della scrivente ASST;

DATO ATTO che:

- Regione Lombardia con DGR XI/7758 disciplina le Regole di Sistema per il Servizio Socio-sanitario Regionale per l'esercizio 2023 in linea con il quadro normativo dettato dal legislatore nazionale in tema di acquisti degli Enti Sanitari, confermando nell'Allegato 7 l'obbligo per gli Enti Sanitari di verificare innanzitutto la possibilità di adesione ai contratti/convenzioni stipulati da ARIA e/o CONSIP con particolare attenzione alle categorie merceologiche del DPCM e degli ambiti merceologici in cui sia già stata programmata un'iniziativa ARIA;

- con la citata DGR, inoltre, viene precisato che per tutti gli ambiti merceologici diversi da quelli previsti dal DPCM l'aggregazione e l'integrazione tra i vari livelli della rete regionale degli acquisti diventa fondamentale per raggiungere un ottimale equilibrio nella suddivisione della programmazione integrata così come definita all'interno della DGR di Pianificazione aggregata quale esito dei lavori del Tavolo Tecnico regionale degli Appalti;

VERIFICATO che:

- non sono attive convenzioni Consip di cui all'art.26 co.1 della L.488/1999 e smi né convenzioni ARIA relative a forniture identiche o comparabili con quella oggetto della presente determina;

- la fornitura di cui all'oggetto non rientra tra le categorie merceologiche del settore sanitario come individuate dal DPCM di cui all'art.9 co.3 DL 66/2014 smi e relativi indirizzi applicativi;

RITENUTO pertanto opportuno procedere con una “Indagine di Mercato” tramite piattaforma SinTel al fine di acquisire dagli Operatori Economici preventivi di spesa per l'acquisto dei test richiesti;

CONSIDERATO che:

- le disposizioni legislative che attualmente disciplinano le procedure alle quali le Aziende Sanitarie del SSR devono attenersi nella scelta dei soggetti cui affidare la fornitura di beni e l'appalto di servizi sono stabilite dal D.Lgs.50/2016 e smi e dal DL n.76/2020 e smi;

- l'importo presunto a base d'asta ammonta a € 38.400,00 (IVA esclusa);

- l'art 15 co.13, lett.d) della L.135/12 e smi dispone l'obbligo dell'utilizzo delle piattaforme telematiche per gli affidamenti di importo superiore ad € 1.000,00, obbligo richiamato anche dal regolamento aziendale approvato con Decreto n.347/2020 sull'acquisto di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 35 del D.Lgs 50/2016;

VISTE:

- la proposta del Responsabile del procedimento a seguito di formale istruttoria;

- l'allegata documentazione di gara predisposta dal Servizio competente;

ACQUISITO il parere tecnico favorevole del Responsabile del procedimento;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del procedimento che attesta la completezza dell'istruttoria;

D E T E R M I N A

per le ragioni espresse in premessa:

1 - di indire la procedura di “Indagine di mercato con richiesta di preventivo” finalizzata all’affidamento diretto, ai sensi dell’art.1 co.2 del DL n.76/2020 e smi, della fornitura di “Reagenti per determinazione Albumina Glicata su siero, per un periodo di 48 mesi, rinnovabili per ulteriori 12 mesi”;

2 - di approvare la documentazione allegata al presente provvedimento;

3 - che sarà ammesso alla procedura di gara l'operatore economico che dichiari di possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e che sottoscriva il Patto d'Integrità in materia di contatti pubblici della Regione Lombardia e degli Enti del sistema regionale di cui all'Allegato A1 alla LR n.30/2006;

4 - che l'affidamento della fornitura in oggetto viene proposto nei termini suddetti, ferme restando possibile modifiche, compresa la risoluzione anticipata, derivanti da aggiudicazione di nuova gara d'appalto, esperita da parte di Aria SpA;

5 - di nominare ai sensi dell'art.31 del D.Lgs.50/2016 quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) la Dr.ssa Raffaella Ducoli Dirigente Amministrativo in servizio presso SC Gestione acquisti (provveditorato – economato);

6 - di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell’art.3-ter del D.Lgs n.502/1992 e smi e dell’art.12, co.14, della LR n.33/2009;

7 - di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo on-line - sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art.17, co.6, della LR n.33/2009, e dell'art. 32 della L. n.69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e europei in materia di protezione dei dati personali.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
SC GESTIONE ACQUISTI
(PROVVEDITORATO-ECONOMATO)
(Dr.ssa Raffaella Ducoli)

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente dal Dirigente/Direttore/Responsabile Servizio ai sensi del “Codice dell’amministrazione digitale” (D.Lgs n.82/2005 e s.m.i.)

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO CON RICHIESTA DI PREVENTIVO FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.1 CO.2 DEL DL N.76/2020 E SMI, DELLA FORNITURA DI “REAGENTI PER DETERMINAZIONE ALBUMINA GLICATA SU SIERO, PER UN PERIODO DI 48 MESI, RINNOVABILI PER ULTERIORI 12 MESI”.

ATTESTAZIONE DI COMPLETEZZA DELL'ISTRUTTORIA

Il Responsabile del procedimento attesta la completezza dell'istruttoria relativa alla proposta di determinazione sopra citata.

Data, 20/02/2023

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
BONFADINI DANILA**

firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

**SC GESTIONE ACQUISTI
(PROVVEDITORATO - ECONOMATO)**

Sede di Breno, via Nissolina 2 – 25043 Breno (BS)
Tel. 0364.329204 – fax 0364.329318
e-mail: economato@asst-valcamonica.it

Spett.li Operatori Economici interessati

LETTERA D'INVITO

OGGETTO: Indagine di mercato con richiesta di preventivo finalizzata all'affidamento diretto, ai sensi dell'art.1 co.2 del DL n.76/2020 e smi, della fornitura di "Reagenti per determinazione Albumina Glicata su siero, per un periodo di 48 mesi, rinnovabili per ulteriori 12 mesi".

Gli Operatori Economici interessati sono invitati a presentare la propria migliore offerta attraverso la stessa Piattaforma Sintel, alle condizioni di seguito elencate.

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la ASST della Valcamonica all'espletamento e/o all'aggiudicazione della procedura, che la scrivente ASST si riserva di sospendere, revocare o annullare, in tutto o in parte, senza che gli Operatori economici abbiano nulla a pretendere.

Si ricorda che la fornitura in oggetto è proposta nei termini suddetti, ferme restando possibili modifiche, compresa la risoluzione anticipata, derivante da iniziative aziendali di natura organizzativa o legate alla razionalizzazione della spesa o promosse in ambito nazionale, regionale o interaziendale, mediante convenzioni ed acquisti di beni e servizi in forma consorziata.

La presente Lettera di Invito regola anche le condizioni di fornitura e l'eventuale modalità di scelta del Contraente

1. OGGETTO DELLA FORNITURA - Con la presente lettera d'invito, la ASST della Valcamonica intende selezionare l'operatore economico a cui affidare la seguente fornitura:

	Descrizione	Caratteristiche	Determinazioni annuali per pazienti	Prezzo singolo
Lotto unico	Test per la determinazione dell'albumina glicata	• Il test deve essere compatibile con le strumentazioni di chimica clinica in uso presso il Laboratorio.	800	€ 12,00
Base d'asta quadriennale				€ 38.400,00

L'Operatore Economico, nella predisposizione dell'Offerta Economica, deve tener conto di quanto è necessario per la determinazione dell'albumina glicata: reagenti, comprensivi di materiale per calibrazioni, diluizioni e controlli di qualità.

Documentazione:

- Lettera di Invito;
- Allegato 3 "magrm031_autodichiarazione_fornitore_01";
- Allegato 1 "Patto d'integrità";

Tipologia procedura – Procedura finalizzata all'eventuale affidamento diretto, tramite piattaforma Sintel di Regione Lombardia, ai sensi dell'art.1 co.2 lettera a) del DL n.76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n.120/2020 e smi, con aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

Requisiti - Il presente Avviso è rivolto agli Operatori Economici iscritti su Piattaforma telematica Sintel di Regione Lombardia purché in possesso dei requisiti elencati dall'art.80 e ss del D.Lgs 50/2016.

Art.2 - DURATA E OPZIONI

Durata – La presente fornitura è affidata per un periodo di 48 mesi.

Rinnovo - La fornitura potrà essere rinnovata per ulteriori 12 mesi, previa comunicazione della Stazione Appaltante all'Aggiudicatario mediante posta elettronica certificata entro la scadenza del contratto originario.

Mod./ASST

Modifica - Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto si renda necessario un aumento delle prestazioni, la scrivente ASST si riserva la facoltà di chiedere al fornitore, alle medesime condizioni o più favorevoli, un aumento delle prestazioni fino alla concorrenza massima di un ulteriore 50% dell'importo contrattuale originario, ai sensi dell'art.106 comma 1, lettera e) del Codice.

Proroga - La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere protratta per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, ai sensi dell'art.106 co.11 del Codice (massimo 6 mesi). In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Ai fini dell'art.35 co.4 del Codice il valore massimo stimato dell'appalto è da intendersi comprensivo della fornitura principale, delle opzioni e dell'eventuale proroga e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

Fornitura principale	48 mesi
Rinnovo	12 mesi
Eventuale incremento	50%
Proroga	6 mesi

Art.3 – CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA, PENA L'ESCLUSIONE

Si ricorda che i test richiesti dovranno essere processati sulle strumentazioni installate presso il Laboratorio Analisi della ASST della Valcamonica (es. Alinity c). L'operatore economico dovrà fornire eventuali reagenti in sconto merce qualora il numero di tests eseguibili sulla strumentazione del Laboratorio sia inferiore a quella dichiarata dal produttore. Si invita pertanto l'Operatore Economico interessato a presentare offerta di contattare il Laboratorio aziendale (referente Dott.ssa Graziella Bonetti telefono 0364-369495).

Formazione del Personale - La ditta aggiudicataria dovrà garantire un'adeguata formazione gratuita del personale per quanto concerne il corretto utilizzo dei dispositivi, le avvertenze all'uso e la manutenzione autonoma. Il Fornitore è altresì tenuto ad effettuare corsi di aggiornamento anche negli anni successivi, durante il contratto, qualora se ne ravvisasse la necessità anche legata agli aggiornamenti tecnologici sotto descritti.

Requisiti generali obbligatori, pena l'esclusione - ai sensi della presente Lettera d'Invito sono da considerarsi obbligatori:

- conformità alle normative nazionali ed europee;
- marcatura CE IVDR e possesso di tutte le autorizzazioni e registrazioni di legge;
- confezionamento dei consumabili idoneo a garantire un'efficace barriera contro umidità, polvere e qualsiasi altra contaminazione, integrità dei prodotti durante il trasporto, conservazione nei magazzini delle Aziende e stoccaggio nei locali adiacenti ai luoghi di utilizzo. Il confezionamento deve permettere agli operatori un facile prelievo dell'articolo ed il controllo sulla quantità residua (per i consumabili richiesti). La confezione del singolo prodotto, di dimensioni adatte al contenuto, costituita da materiale idoneo, deve permettere la facile e sicura apertura e il prelievo del dispositivo. Tutti i prodotti devono essere perfettamente identificabili e sulle confezioni devono essere riportate le indicazioni previste dalle normative vigenti;
- identificabilità dei prodotti, le cui confezioni esterne e interne devono riportare: la descrizione del prodotto, comprensiva del nome e dell'eventuale misura; il codice del prodotto; l'eventuale metodo di sterilizzazione e la dicitura "sterile"; il lotto di produzione e la data di scadenza e/o durata; - la ditta produttrice;
- istruzioni/manuali d'uso in italiano.

Art.4 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE e CAMPIONATURA

1) L'aggiudicazione del lotto unico di fornitura, ispirata ai principi di trasparenza e imparzialità posti al fine di garantire la conoscibilità e il controllo della selezione, avverrà a seguito di valutazione della congruità dell'Offerta, secondo le Linee Guida ANAC n.4.

2) l'Operatore Economico deve consegnare un "campione di reagenti per almeno 50 test" presso il Laboratorio Analisi dell'Ospedale di Esine in via Manzoni n.142 cap. 25040 Esine (BS), entro 5gg dopo la data di scadenza di presentazione delle offerte. Il "campione" dovrà essere contrassegnato con una targhetta adesiva riportante: la denominazione del concorrente e la dizione "campioni per gara fornitura test per la determinazione di Albumina Glicata" (tale denominazione va riportata anche sulla scatola contenente i campioni, in caso di spedizione).

Il RUP, nonché Dirigente della SC Gestione acquisti, coadiuvato dal Servizio utilizzatore, procederà alla valutazione delle offerte pervenute, redigendo apposito verbale e motivando la proposta di aggiudicazione a favore della migliore offerta. Solo nel caso di offerte tecnicamente analoghe e/o con requisiti “di pari grado”, l’aggiudicazione terrà conto dell’Offerta Economica.

L’offerta e la documentazione che la compone, pena la nullità dell’offerta e comunque la non ammissione alla procedura, dovranno essere redatte in lingua italiana, e inserite in piattaforma, entro il termine perentorio delle ore 15.00 del giorno 7.3.2023

Si consiglia, comunque, di provvedere all’inserimento dell’offerta, ivi compresa la parte economica, almeno il giorno prima della data sopra indicata, al fine di evitare eventuali disguidi tecnici che si potessero verificare il giorno di scadenza. Il concorrente dovrà dichiarare di accettare “termini e condizioni”, flaggando nell’apposito campo. Questa dichiarazione verrà prodotta automaticamente dalla piattaforma SinTel ed acquisirà pieno valore legale con l’apposizione della firma digitale del legale Rappresentante sul documento in formato .pdf che viene scaricato da SinTel con passaggio guidato.

Caricamento busta unica d’offerta - Il concorrente dovrà caricare nell’apposito campo “Documentazione offerta” in un’unica cartella.zip la seguente documentazione:

1. **“Documentazione Amministrativa”**:
 - M AGRM 031 “Autodichiarazione del fornitore”, allegato alla presente, compilata e sottoscritta digitalmente;
 - Patto d’Integrità in materia di contratti pubblici della Regione Lombardia e degli Enti del Sistema Regionale di cui alla DGR n. XI/1751 del 17/06/2019, allegato alla presente sottoscritto digitalmente;
 - un documento d’identità;
2. **“Documentazione tecnica”**:
 - scheda tecnica, in lingua italiana, del prodotto offerto, con l’indicazione della Ditta produttrice, del codice catalogo, del codice della Classificazione Nazionale dei Dispositivi Medici (ultimo livello) e, qualora previsto, del numero di Repertorio dei Dispositivi Medici; se il dispositivo non è registrato in Repertorio ma solo in Banca Dati, inviare copia dell’iscrizione alla suddetta Banca Dati;
3. **“Documentazione economica”**:
 - caricare un file .pdf contenente l’importo offerto per i singoli prodotti (IVA esclusa), firmato digitalmente.

Offerta Economica - L’Operatore Economico procede a formulare l’**Offerta economica**, inserendo nella piattaforma SinTel, direttamente nel campo previsto, l’importo complessivo (IVA esclusa).

Non saranno ammesse offerte: pervenute oltre il termine perentorio indicato; sottoposte a condizioni; modificanti la proposta; espresse in modo indeterminato o incompleto; che presentino alternative; espresse con riferimento ad altra offerta; prive, anche parzialmente, dei requisiti minimi di ammissibilità; prive, anche parzialmente, dei documenti richiesti laddove espressamente indicato.

È incontestabile ed unilaterale facoltà della ASST della Valcamonica non procedere ad aggiudicazione, così come procedere all’aggiudicazione anche in caso di un’unica offerta valida, previa verifica della congruità della stessa.

L’Operatore economico offerente rimarrà giuridicamente vincolato sin dal momento della presentazione dell’offerta per 12 mesi, mentre l’aggiudicazione della fornitura, che avverrà a giudizio insindacabile della ASST, non vincolerà la stessa fino a che non sarà stata approvata a norma di legge. Non è previsto nessun compenso o rimborso alle ditte concorrenti per la stesura delle relazioni tecniche e progettuali che resteranno di proprietà della ASST.

La procedura in piattaforma telematica presta ampia garanzia circa l’impossibilità di alterazione della documentazione progettuale.

Diritto di accesso – La ASST della Valcamonica, in applicazione alle norme di cui alla Legge n.241/1990 e del D.Lgs n.33/2016, al fine di assicurare la trasparenza e l’imparzialità dell’azione amministrativa, garantisce il diritto di accesso, mediante richiesta via PEC alla scrivente ASST.

Art.4 - QUALITÀ E QUANTITÀ DELLA FORNITURA - La precisa qualità della merce costituisce elemento essenziale della fornitura.

Tutti i prodotti forniti devono essere provvisti della relativa scheda tecnica che ne definisca le caratteristiche in termini di stabilità, affidabilità, ripetibilità e della scheda di sicurezza.

I prodotti che dovessero presentare difetti o discordanze saranno tenuti a disposizione del Fornitore e restituiti anche se tolti dal loro imballaggio originario e il Fornitore stesso dovrà provvedere alla loro sostituzione, entro 7gg lavorativi dalla comunicazione della contestazione tramite PEC, con materiale idoneo.

In ogni momento, a cura dei competenti servizi dell'Azienda, potrà essere verificata la corrispondenza delle caratteristiche tecniche proprie dei prodotti consegnati con le specifiche tecniche dichiarate dall'aggiudicatario.

L'Azienda non assume, comunque, responsabilità per il deperimento o la perdita della merce respinta, ma non ritirata dall'aggiudicatario.

Il presente Capitolato Tecnico Speciale/lettera d'Invito si ispira al principio della presupposizione, in quanto il volume delle attività potenzialmente richiedibili non è esattamente prevedibile perché subordinato a fattori variabili e ad altre cause e circostanze legate alla particolare natura dell'attività Aziendale, nonché ad eventuali manovre di contenimento della spesa sanitaria disposta dallo Stato o dalla Regione Lombardia. Di conseguenza l'aggiudicatario sarà tenuto ad erogare la fornitura, alle condizioni economiche e tecnico-organizzative risultanti in sede di gara, senza poter avanzare alcuna eccezione o reclamo qualora l'attività risultasse diversa da quella preventivabile, a seguito delle informazioni fornite. Verificandosi tale ipotesi l'Impresa non potrà pretendere indennizzi o risarcimenti di qualsiasi tipo. E' fatta salva per entrambe le parti la facoltà di recesso prevista dall'art.1467 del Codice Civile.

A suo giudizio insindacabile, la ASST sarà libera di acquistare sino al 20% (ventipercento) della quantità di consumabili presso diverso fornitore, senza che l'aggiudicatario possa pretendere compensi o indennizzi di sorta.

Art.5 - ORDINATIVI E MODALITÀ DI CONSEGNA - Il fornitore riceverà dalla SC Gestione Acquisti (Provveditorato-economato) ordinativi della quantità e qualità della merce che dovrà somministrare nel termine di 10 (dieci) giorni dalla data della richiesta. È fatta salva l'ipotesi d'urgenza, nel qual caso il Fornitore si impegna a consegnare quanto richiesto immediatamente, non appena ricevuto l'ordine. Le consegne dovranno essere effettuate, rese a terra franco magazzino, presso il magazzino del PO di Esine (CAP 25040) via Manzoni n.142.

La merce deve essere consegnata con la relativa bolla di accompagnamento debitamente compilata con il riferimento al numero d'ordine dell'Unità Operativa preposta a scaricare nei magazzini a cura, rischio e spese del fornitore dalle h.8:30 alle h.12:00 e dalle h.13:00 alle h.15:30, dal lunedì al venerdì.

Per lo scarico e la messa a terra nel magazzino economale del materiale, il fornitore non potrà avvalersi del personale della ASST.

Le singole somministrazioni non saranno considerate ammesse finché non saranno dichiarate accettabili dall'incaricato al ricevimento.

La merce consegnata dovrà corrispondere per qualità e quantità a quanto ordinato dai competenti Servizi della ASST, i quali, tramite i loro addetti, potranno respingere la merce non conforme o in eccesso, senza alcuna formalità.

La merce respinta dovrà essere sostituita al massimo entro 5gg con altra (corrispondente a quanto stabilito dalle norme del presente Capitolato Tecnico Speciale). In caso di ritardo nelle consegne, la ASST della Valcamonica si ritiene autorizzata a provvedere altrove, addebitando al fornitore il maggior onere pagato ed ogni altra spesa in sede di liquidazione delle fatture.

È TASSATIVAMENTE ESCLUSA L'IMPOSIZIONE DI MINIMI D'ORDINE. Conseguentemente il fornitore sarà obbligato per tutti quei maggiori o minori quantitativi dei quali il Committente intende approvvigionarsi.

I prodotti devono essere forniti nei quantitativi richiesti; eventuali eccedenze non autorizzate non saranno accettate. Agli effetti della fatturazione saranno validi i quantitativi netti che saranno riscontrati all'atto del ricevimento. Il Fornitore dovrà accettare le eventuali contestazioni sulla quantità e qualità dei prodotti forniti anche a distanza di tempo dalla consegna, quando cioè, all'apertura degli imballaggi e delle confezioni, ovvero all'atto dell'utilizzo, ne sarà possibile il controllo, data l'impossibilità di verificare tutta la merce all'atto del ricevimento.

Eventuali vizi, difetti o non rispondenza ai requisiti prescritti dovranno essere eliminati a spese del Fornitore entro il più breve tempo possibile e comunque in tempo utile per non recare alcun intralcio ed inconveniente al normale funzionamento del Laboratorio.

L'Azienda avrà la facoltà di respingere i prodotti per i quali si riscontrino vizi o difetti o non corrispondenza alle caratteristiche dichiarate nell'offerta o alle norme di legge o a quant'altro previsto dalla presente Lettera d'Invito; la firma apposta all'atto del ricevimento della merce indica solo la corrispondenza del numero dei colli inviati, con riserva di verifica quali-quantitativa.

L'accettazione dei prodotti da parte dell'Azienda, non solleva il Fornitore dalla responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti e occulti dei prodotti forniti.

In caso di mancata urgente sostituzione, l'Azienda avrà la facoltà di acquistare dispositivi analoghi presso altro fornitore, e l'eventuale maggiore spesa sarà a carico del Fornitore, salva la facoltà dell'Azienda di chiedere la rifusione dei danni e la risoluzione del contratto.

I prodotti dichiarati non idonei, in attesa del ritiro, saranno depositati presso i magazzini dell'Azienda; è a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata. La merce non ritirata entro 8gg dalla contestazione, potrà essere inviata al Fornitore, addebitandogli ogni spesa sostenuta per la consegna.

Art.6 – INDISPONIBILITÀ DEI PRODOTTI (...) E RICONSEGNA L'aggiudicatario dovrà garantire per l'intera durata del contratto la fornitura oggetto della presente Lettera d'Invito/Capitolato Tecnico Speciale. Nel caso in cui durante tale periodo lo stesso fosse impossibilitato a garantire la prosecuzione della fornitura (cessata produzione dei prodotti aggiudicati in gara o altri casi), dovrà garantire la fornitura di prodotti simili per caratteristiche e valore alle condizioni pattuite in sede di gara. In caso di indisponibilità temporanea di prodotti per causa di forza maggiore, la Società aggiudicataria dovrà comunicare a questa ASST la sopravvenuta indisponibilità dei prodotti prima di ricevere eventuali ordini. La ASST ha la facoltà di acquistare i medesimi prodotti da altro fornitore, rivalendosi sull'aggiudicatario per il recupero della differenza di quanto offerto in gara rispetto a quanto pagato per sopperire alla mancanza.

La causa di forza maggiore ricorre, a titolo esemplificativo, nelle seguenti ipotesi:

- nel caso di indisponibilità dipendente da situazioni di carenza dei prodotti sul mercato
- in tutti gli altri casi: sopravvenienza di disposizioni che impediscano la temporanea commercializzazione.
- In particolare il fornitore dovrà comunicare tempestivamente per iscritto la mancata disponibilità di uno o più prodotti, indicando, per ogni prodotto:
 - a) la denominazione;
 - b) il periodo di indisponibilità, ove noto o prevedibile;
 - c) la causa dell'indisponibilità.

Per consentire l'espletamento delle prestazioni contrattuali il cui svolgimento è espressamente previsto presso le Sedi delle ASST, queste concederanno in uso gratuito alla ditta aggiudicataria, presso la sede di svolgimento dei servizi appaltati, i locali e le attrezzature attualmente in uso e necessarie allo scopo.

La ditta aggiudicataria si impegna ad usare con diligenza i beni e gli arredi delle ASST, rispondendo direttamente per danni che dovessero verificarsi per dolo, colpa o semplice incuria, impegnandosi alla restituzione degli stessi, alla fine del contratto, nello stato in cui sono presi in carico, fatto salvo il deperimento dovuto al normale uso. La ditta aggiudicataria si impegnerà a servirsene per l'uso e per il tempo determinato nel contratto.

Art.7 – PERIODO DI PROVA e STIPULA CONTRATTO - Il rapporto contrattuale sarà sottoposto ad un unico periodo di prova di mesi sei (3), al termine del quale il contratto si intende perfezionato, salvo motivato giudizio di esito negativo della prova. In questo caso, la scrivente ASST provvederà alla revoca del provvedimento di aggiudicazione, senza che la Ditta aggiudicataria possa sollevare obiezione alcuna, e all'affidamento della fornitura mediante ricorso al secondo miglior offerente ovvero mediante nuovo interpello del mercato.

Qualora l'esito negativo della prova sia conseguenza di false dichiarazioni presentate dalla Ditta aggiudicataria in sede di gara, le ASST provvederanno ad incamerare la cauzione definitiva a disposizione, fermi restando gli ulteriori addebiti previsti dalla normativa vigente.

Nulla sarà dovuto al Fornitore ad eccezione del pagamento del servizio riconosciuto regolare effettuato durante il periodo di prova.

In caso di contestazioni, le verifiche saranno effettuate in contraddittorio con la Ditta fornitrice.

Il contratto relativo alla presente fornitura, stipulato in forma di scrittura privata previo contatto da parte del nostro Ufficio preposto e, è soggetto al pagamento dell'imposta di bollo tramite la piattaforma digitale pagoPA, a carico del fornitore, ai sensi dell'art. 2 della Tariffa parte prima allegata al D.P.R. 642/1972.

Il contratto decorre dalla data di collaudo previo rilascio di formale verbale positivo.

8. PREZZI - I prezzi offerti si intendono fissi, definitivi, scontati e validi per 12 mesi a partire dalla data di aggiudicazione, fatta salva la clausola di revisione prevista dall'art.29 co.1 del DL n.4/2022, in deroga all'art.106 co.1 lett. a) del D.Lgs n.50/2016.

8 bis REVISIONE PREZZI - La revisione sarà consentita:

- entro il limite percentuale massimo del xx% rispetto al valore del contratto;

- esclusivamente dietro espressa autorizzazione emessa dal RUP a seguito di procedimento attivato per tramite di posta certificata su istanza della parte interessata;
- l'istanza deve essere corredata di documentazione a comprova della revisione dei prezzi richiesta;
- il RUP, entro 30 giorni dalla ricezione dalla PEC, emette un proprio provvedimento con il quale definisce il valore della revisione concessa;
- il provvedimento di conclusione del procedimento di revisione dei prezzi viene inviato via PEC all'indirizzo indicato nel contratto dall'aggiudicatario;
- il termine di 30 giorni può essere interrotto dal RUP qualora si ritenesse mancante documentazione necessaria per la sua definizione;
- nella valorizzazione della revisione dei prezzi non si terranno in considerazione prezzi il cui scostamento sia inferiore al 5% rispetto al prezzo contrattuale e comunque non verranno compensate oltre all'80% delle quantità contrattuali.

La revisione di cui sopra può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità, a partire dalla seconda annualità.

9. OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI, FATTURAZIONE E PAGAMENTI

L'Aggiudicatario, conformemente a quanto previsto dall'art.3 della L 130/2010, così come modificata dal DL 187/2010, s'impegna ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SpA, dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ivi compresa quella oggetto della presente procedura di gara. Gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati, saranno comunicati alla Stazione Appaltante, su appositi moduli che saranno consegnati all'aggiudicatario, unitamente alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In ogni caso, ogni variazione dovrà essere comunicata all'Amministrazione Pubblica, entro 7gg dall'intervenuta variazione e/o accensione del nuovo conto corrente dedicato ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, entro 7gg dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Si precisa, inoltre, che, sino ad avvenuta comunicazione alla Stazione Appaltante, non è consentito utilizzare il conto stesso per i pagamenti relativi alla commessa pubblica.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'esecuzione del contratto oggetto della presente procedura di gara – ivi compresi i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche – devono essere registrati sui conti correnti dedicati e - salvo quanto previsto dal co.3 art.3 della L.136/2010 - devono essere effettuati, esclusivamente, tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Il pagamento delle stesse avverrà entro 60giorni dalla data di ricezione della fattura, salvo diverse specifiche indicazioni. Le contestazioni formalizzate impediranno, fino a completa definizione, il diritto al pagamento anche parziale delle fatture. La ditta si assume gli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010 e smi.

Ogni fattura elettronica dovrà riferirsi al rispettivo ordine ricevuto (no fattura cumulativa), essere intestata alla ASST della Valcamonica (Brescia) – Via Nissolina 2 – 25043 Breno (Bs) - C.F. e P.I. 03775830981 e riportare obbligatoriamente:

- il codice identificativo di gara (CIG);
- il codice unico di progetto (CUP), in caso di fatture riferite a progetti di investimento pubblico con CUP;
- data e numero d'ordine di acquisto
- data e numero del DDT (associato a ciascuna riga fattura) per i beni.
- La fattura elettronica deve inoltre fare riferimento ai seguenti Codici Aziendali:
- Codice IPA asstval
- Codice Univoco Ufficio **UF51NO** (zero finale)

Il pagamento delle stesse avverrà entro n.60 giorni dalla data di ricezione della fattura, salvo diverse specifiche indicazioni. Le contestazioni formalizzate impediranno, fino a completa definizione, il diritto al pagamento anche parziale delle fatture. La ditta si assume gli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136 del 13.8.2010 e smi.

Ai sensi dell'art.9 ter co.6 del Dln.74/2015 convertito dalla L.6/8/2015 n.125, nel caso in cui la fattura elettronica sia riferita a dispositivi medici, la stessa dovrà riportare nella sezione dedicata ai dati identificativi dei beni e servizi oggetto di acquisto (che nel tracciato della fattura è rappresentato con il blocco<CodiceArticolo>), i seguenti dati:

Nel campo 'DMX', con X= [1|2] a seconda del tipo di dispositivo medico oggetto dell'operazione.

<CodiceTipo>	Quindi: 1 per "Dispositivo medico o Dispositivo diagnostico in vitro" 2 per "Sistema o kit Assemblato" 0 nel caso in cui non si sia in grado di identificare il numero di repertorio
Nel campo <CodiceValore>	Numero di registrazione attribuito al dispositivo medico nella Banca dati e Repertorio Dispositivi Medici, ai sensi del decreto del Ministro della Salute 21/12/2009 (GU n.17 del 22/1/2010) o decreto del Ministro della Salute 23/12/2013 (GU Serie Generale n.103 del 6/5/2014). Per i dispositivi medici e i dispositivi diagnostici in vitro che, sulla base delle disposizioni previste dal decreto del Ministro della Salute 21/12/2009 e del decreto del Ministro della Salute 23/12/2013, non sono tenuti all'iscrizione nella Banca dati/Repertorio dei Dispositivi Medici o per i quali le aziende fornitrici di dispositivi medici alle strutture del SSN non son in grado di identificare il numero di repertorio, il campo è trasmesso con valore 0

Si rende altresì noto che, con Decreto Interministeriale Ministero Economia e Finanza/Ministero della Salute datato 08.2.2019 avente per oggetto "Fatture Elettroniche riguardanti Dispositivi Medici - Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art.9-ter co.8 del DL n.78/2015, come modificato dall'art.1 co.557 della Legge n.145/2018" a decorrere dall'anno 2019 è fatto obbligo di indicare nella fatturazione elettronica in modo separato il costo del bene e il costo del servizio, al fine di garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di tetto della spesa a livello nazionale e regionale. A tale riguardo si rimanda alle disposizioni tecniche previste nel suddetto decreto.

Art.10 - DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA (DUVRI) - Il DUVRI della ASST della Valcamonica, accettato integralmente dalla ditta, è pubblicato sul sito www.asst-valcamonica.it, alla voce "Documenti Istituzionali/ bandi di gara".

Art.11 - NORME DI SICUREZZA - Il fornitore dovrà eseguire le attività contrattuali nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro (D.Lgs.81/2008), e con dipendenti in regola con le assunzioni a norma delle vigenti leggi, e regolarmente iscritti presso l'INAIL e l'INPS (o equivalenti casse assicurative e previdenziali).

Il fornitore deve, pertanto, osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché a terzi presenti sui luoghi nei quali si erogano le prestazioni, tutte le norme di cui sopra, e adottare tutti quei provvedimenti ritenuti necessari ed opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro dei propri dipendenti, senza con ciò creare danno o disturbo alle attività/proprietà dell'Azienda.

Il fornitore deve prendere visione delle disposizioni relative alle informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti dell'Azienda, e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate ai sensi dell'art.26, co.1 lett.b) del D.Lgs.81/2008, pubblicate sul sito www.asst-valcamonica.it.

Il fornitore è **obbligato** a:

- informare di tali disposizioni il proprio personale ed a fare osservare le prescrizioni ricevute, nonché a garantire la presenza di personale tecnico idoneo;
- ottemperare a tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, e alle normative ambientali applicabili alla realtà dell'Azienda;
- formare ed informare il proprio personale in materia di sicurezza sul lavoro;
- fornire al proprio personale idoneo cartellino di riconoscimento, riportante: nome della ditta, qualifica, nome e cognome dell'operatore;
- fornire al proprio personale macchine, attrezzature e opere provvisorie conformi alle disposizioni della normativa vigente;
- munire il proprio personale di idonei dispositivi di protezione individuale;
- non essere soggetto a provvedimenti di sospensione o interdetti, ai sensi della normativa vigente;
- cooperare a ridurre i rischi da interferenza.

L'Azienda si impegna, ai sensi dell'art.26 co.1 del D.Lgs.81/2008, a fornire alla ditta aggiudicataria informazioni preventive dettagliate sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinata ad operare, e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Si precisa che, eseguite le necessarie valutazioni, la tipologia di materiale oggetto della presente procedura, non determina oneri relativi alla sicurezza.

Art.12 - CONTROLLO DELLA FORNITURA – CONTESTAZIONI – INADEMPIENZE CONTRATTUALI – PENALITÀ

- Dopo l'aggiudicazione, l'Azienda provvede a nominare il proprio DEC (Direttore dell'esecuzione del contratto), che avrà la facoltà di respingere i prodotti per i quali si riscontrassero vizi o difetti o non corrispondenza alle caratteristiche dichiarate nell'offerta, nonché alle norme di legge o a quant'altro previsto dal presente Capitolato Tecnico Speciale; la firma apposta all'atto del ricevimento della merce indica solo la corrispondenza del numero di colli inviati, con riserva di verifica quali-quantitativa.

La quantità è esclusivamente quella accertata presso i locali preposti ai servizi di ricevimento, entro 8 (otto) giorni dalla data di consegna, e deve essere riconosciuta a tutti gli effetti dal fornitore, che provvederà ad integrarla in caso di non rispondenza.

L'accettazione di prodotti da parte dell'Azienda non solleva il fornitore dalla responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti e occulti dei prodotti forniti.

I prodotti contestati dovranno essere sostituiti, con spese a totale carico del fornitore, entro il termine indicato dall'Azienda, e comunque in modo da non recare alcun intralcio o inconveniente al normale funzionamento dell'Azienda. In caso di mancata, tempestiva sostituzione, l'Azienda avrà facoltà di acquistare dispositivi analoghi presso altro fornitore; l'eventuale maggiore spesa sarà a carico della ditta, fatta salva la facoltà dell'Azienda di chiedere la rifusione dei danni e la risoluzione del contratto.

Fatta salva l'applicazione dell'esecuzione in danno, fatta salva la facoltà di procedere alla risoluzione contrattuale e salvo il diritto al risarcimento del maggior danno, la ASST applicherà una penale, ai sensi dell'art. 113-bis comma 2 del D Lgs 50/2016 e smi, segnatamente in misura giornaliera e/o oraria compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e comunque complessivamente non superiori al 10% di detto ammontare netto contrattuale.

L'importo dell'eventuale penale verrà recuperato all'atto dell'emissione del mandato di pagamento delle fatture e, ove queste non bastassero, sulla cauzione definitiva.

Nel caso in cui il ritardo si protragga nel tempo, l'Azienda avrà la facoltà di acquistare altri dispositivi, analoghi a quelli oggetto della fornitura, presso altro fornitore; l'eventuale maggiore onere sarà a carico della ditta inadempiente.

Quando i prodotti consegnati, anche se accettati per esigenze urgenti, risultino non rispondenti ai requisiti prescritti, sì da legittimarne la svalutazione, l'Azienda ne darà comunicazione al fornitore ed effettuerà, sugli importi dovuti, una detrazione pari al minor onere che si sarà riconosciuto doversi attribuire ai prodotti stessi.

In caso di contestazione sulla qualità dei prodotti, varrà il giudizio inappellabile fornito, secondo le competenze merceologiche, igieniche e scientifiche, da Laboratorio o Istituto specializzato ufficialmente riconosciuti; le spese di analisi saranno a carico del fornitore.

I prodotti dichiarati non idonei, in attesa del ritiro, saranno depositati presso i magazzini dell'Azienda; è a carico della ditta ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata. La merce non ritirata entro 8gg dalla contestazione, potrà essere inviata alla ditta, addebitandole ogni spesa sostenuta per la consegna.

Art.13 - RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO - L'Azienda ha diritto il **diritto di risolvere** il contratto con preavviso di 30gg mediante PEC e di provvedere a propria discrezione, eventualmente assegnando il servizio al secondo classificato, per la continuazione della fornitura, fino alla scadenza del termine, in caso di

- n.3 penalità o Dichiarazioni di Non Conformità per inadempienze delle prescrizioni contrattuali, ed in specie di quelle riguardanti la qualità ed i termini di esecuzione del servizio;
- falsità in relazione a quanto dichiarato in sede di autocertificazione;
- frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- qualora ricorrano le fattispecie di cui all'art.108 del D.Lgs.50/2016;
- qualora ricorrano le fattispecie di cui al Capo 4 D.Lgs.209/2005 (liquidazione coatta amministrativa)
- per fusione, scissione, incorporazione della ditta in altre società, cessione del ramo di attività ad altra impresa, qualora l'Azienda non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci o con la nuova impresa;
- violazione dei principi stabiliti dal Codice Etico aziendale e/o dal Patto di Integrità Regione Lombardia e/o dal Piano triennale di prevenzione della corruzione;
- violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art.3 della L.136/2010 e successive modifiche.

L'Azienda avrà diritto di dichiarare risolto il contratto con preavviso di 30gg mediante PEC e di provvedere a propria discrezione, eventualmente assegnando il servizio al secondo classificato, per la continuazione della fornitura, fino alla scadenza del termine. In caso di risoluzione l'Azienda affiderà ad altro Fornitore la fornitura, utilizzando, se possibile, la graduatoria derivante dalla presente procedura di gara e provvederà ad addebitare al Fornitore

inadempiente il maggior costo sostenuto, fatta salva la possibilità di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti anche sull'importo delle fatture in attesa di liquidazione.

Il fornitore decaduto ha l'obbligo di risarcire i danni economici e di sottostare, altresì, a titolo di penale, alla perdita della cauzione prestata, che sarà incamerata a beneficio dell'Azienda.

L'Azienda si riserva la facoltà unilaterale, ai sensi dell'art.1373 CC, di recedere dal contratto, in qualsiasi momento lo ritenesse opportuno, con semplice preavviso, da notificarsi al fornitore con PEC almeno 30gg consecutivi prima, nei seguenti casi:

- in conseguenza di eventi discendenti da modificazioni istituzionali dell'assetto aziendale nonché da eventuali cambiamenti intervenuti nell'ambito delle attività di diagnosi e cura;
- qualora, nel corso della validità del contratto, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP e/o Centrale Regionale Acquisti) provvedesse alla stipula di convenzioni per la fornitura di prodotti analoghi a quelli oggetto del presente Capitolato Tecnico Speciale a condizioni economiche inferiori e l'Impresa aggiudicataria non fosse in grado di praticare almeno tali condizioni;
- qualora, nel corso della validità del contratto, tramite la competente Prefettura, fossero accertati tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art.11 co.2 e 36 del DPR n.252/1998. A tale scopo, durante il periodo di validità del contratto, l'Impresa è obbligata a comunicare all'Azienda le variazioni intervenute nel proprio assetto istituzionale (fusioni e/o trasformazioni, variazioni di soci o componenti l'organo di amministrazione), trasmettendo il certificato aggiornato di iscrizione al Registro delle Imprese, con la dicitura antimafia, entro 30gg consecutivi dalla data delle variazioni.

Nei suddetti casi di recesso, il fornitore non avrà nulla da pretendere se non il pagamento delle forniture effettuate, purchè eseguite regolarmente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, rinunciando espressamente a qualsiasi ulteriore ed eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso delle spese.

Art.14 - CESSIONE DI CREDITO - La cessione del credito non è efficace senza espressa accettazione della ASST ed è subordinata alla verifica di conformità del servizio: non sarà pertanto accettata la "cessione di crediti futuri". In caso di cessione del credito, il creditore deve notificare all'Azienda copia legale dell'atto di cessione. La cessione è irrevocabile. L'Azienda non può essere chiamata a rispondere di pagamenti effettuati prima di detta notifica.

Art.15 - FORO GIUDIZIARIO COMPETENTE - Per eventuali controversie inerenti all'aggiudicazione della gara, non risolte direttamente fra l'ASST della Valcamonica e la ditta, sarà competente il foro di Brescia.

Per qualsiasi controversia che dovesse emergere nel corso di validità dei contratti che verranno stipulati fra la ditta e le Aziende aggregate/aderenti alla gara, sarà competente il foro del distretto giudiziario in cui ha sede legale l'Azienda sanitaria/ospedaliera interessata.

Nei contratti ad esecuzione periodica o continuata, non è in ogni caso ammesso il recesso da parte del fornitore.

Art.16 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - Il fornitore dovrà prestare piena garanzia che la propria struttura sia adeguata alla normativa dettata a livello nazionale ed europeo in materia di protezione dei dati personali, comprese le previsioni relative alle misure di sicurezza idonee. I dati personali comunicati al fornitore per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali rimarranno di unica ed esclusiva titolarità del soggetto che procede alla comunicazione, e non potranno essere utilizzati dal fornitore per alcuna finalità diversa da quanto dedotto nel contratto che disciplinerà i rapporti tra le parti. Il Titolare del trattamento dei dati personali provvederà a nominare il fornitore quale responsabile del trattamento, se necessario.

Il fornitore si impegnerà fin dalla sottoscrizione del contratto, ad osservare tutte le istruzioni che verranno impartite dal Titolare del trattamento. Il fornitore, a sua volta, si impegnerà a designare quali Responsabili, o incaricati i soggetti che compiranno le operazioni di trattamento dei dati personali necessari per l'esecuzione del contratto, impartendo a ciascuno di questi idonee istruzioni sulle modalità di svolgimento dei rispettivi compiti, e ove presenti, anche quelli con funzione di amministratore di sistema.

I dati personali del fornitore saranno trattati unicamente per le sole finalità legate alla gestione del rapporto contrattuale, e non saranno oggetto di comunicazione a terzi se non per motivi legati alla gestione del rapporto contrattuale stesso.

Art.17 - NORMATIVA ANTIMAFIA - L'esecuzione del presente contratto sarà subordinata all'acquisizione - da parte dell'ASST - della documentazione prefettizia prevista dal D.Lgs. n.159 del 6/9/2011 e smi.

Qualora dall'accertamento risulti l'esistenza di alcuna delle cause ostantive previste dalla legge, la scrivente ASST chiederà l'annullamento della aggiudicazione e l'incameramento della cauzione, salva la ripetizione degli eventuali maggiori danni.

Art.18 - ACCETTAZIONE DEL CAPITOLATO TECNICO SPECIALE - Il presente Capitolato Tecnico Speciale deve essere sottoscritto digitalmente dal rappresentante della ditta concorrente ed allegato all'offerta, in segno di accettazione piena ed incondizionata di tutte le clausole e condizioni sopra dette.

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, si rinvia alla legislazione in materia e al Codice Civile.

Art.19 – CLAUSOLA T&T - L'Aggiudicatario del contratto, nonché le filiere dei subcontraenti coinvolti nella esecuzione, saranno tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'art.105 del Dlgs 50/2016, dal comma 1 dell'art.3 della Legge n.136/2010 e dall'art.17 della Legge n.55/1990. Le informazioni non sensibili trasmesse alla Amministrazione aggiudicatrice in applicazione delle suddette norme, saranno pubblicate sul profilo committente della stessa e rese accessibili al pubblico per tutta la durata del contratto ed almeno fino al collaudo definitivo dello stesso. La mancata trasmissione delle informazioni di cui alle norme richiamate sarà sanzionata con il divieto, per l'Affidatario, di entrare a far parte del processo produttivo originato dal contratto, secondo quanto specificato nella "norma di contratto T&T - Trasparenza e Tracciabilità". L'amministrazione, ai sensi del comma 9 dell'art.3 della Legge n.136/2010 verificherà che nei contratti sottoscritti dall'Aggiudicatario e dai sub contraenti a qualsiasi livello della filiera dei sub-contratti, a pena di nullità assoluta, sia inclusa la norma di contratto T&T- Trasparenza e Tracciabilità con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010.

Ai fini dell'assolvimento degli obblighi relativi alla clausola Trasparenza e Tracciabilità (T&T) della fase esecutiva dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) si chiede di comunicare:

- il nome e cognome del Vostro referente;
- il codice fiscale del Vostro referente;
- l'indirizzo mail ordinario (no pec) del Vostro referente.

Non è necessario che il referente sia il rappresentante legale.

Una volta comunicati i dati alla ASST il Referente riceverà una mail e dovrà:

- entrare con lo SPID/CNS sulla piattaforma digitale di Regione Lombardia reperibile al sito internet <https://www.trasparenza-subcontratti.servizirl.it/tet/>;
- compilare la scheda T&T.

L'informativa completa relativa alla Clausola Trasparenza e Tracciabilità è reperibile sul sito aziendale al seguente link: Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni | Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura | Bandi di gara e contratti | Amm. Trasparente | ASST Valcamonica (asst-valcamonica.it)

Art.20 – PERSONALE - L'Operatore Economico garantisce il rispetto del comma 16 ter dell' art. 53 del D. Lgs n.165/2001, introdotto dall'art.1, comma 42 della Legge n.190/2012 "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti".

Responsabile Unico del Procedimento: Dirigente Dott.ssa Raffaella Duoli

Funzionario istruttore: Dott.ssa Danila Bonfadini (Tel. 0364 329204 - email: economato@asst-valcamonica.it).

Per informazioni di carattere informatico relative alla piattaforma Sintel tel . 800-116738

SC GESTIONE ACQUISTI
(PROVVEDITORATO - ECONOMATO)
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Raffaella Duoli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico DPR 28 dicembre 2000, n.445, del DLgs 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate.